

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ARcene, CANONICA
D'ADDA, CASIRATE D'ADDA, CISERANO, FARA GERA
D'ADDA, PONTIROLO NUOVO E TREVIGLIO PER LA
GESTIONE DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE
SOVRACOMUNALE DENOMINATO PLIS DELLA GERADADDA**

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ARcene, CANONICA D'ADDA, CASIRATE D'ADDA, CISERANO, FARa GERA D'ADDA, PONTIROLO NUOVO E TREVIGLIO PER LA GESTIONE DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DENOMINATO PLIS DELLA GERADADDA.

L'anno duemilasedici, addì tredici del mese di settembre, presso il Palazzo Comunale di Treviglio,

TRA

- . il Comune di Arcene, c.f. 00657640165, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. Foresti Giuseppe, nato a Arcene il 15 luglio 1954, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 12.5.2016, esecutiva ai sensi di legge;
- . il Comune di Canonica d'Adda, c.f. 00342890167, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. Cerea Gianmaria, nato a Canonica D'Adda il 23 settembre 1963, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 29,7,2016, esecutiva ai sensi di legge;
- . il Comune di Casirate d'Adda, c.f. 00614080166, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. Faccà Mauro, nato a Treviglio (BG) il 21 settembre 1970, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 13.5.2016, esecutiva ai sensi di legge;
- . il Comune di Ciserano, c.f. 00335130167, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. Bagini Enea, nato a Osio Sotto (Bg) il 29 giugno 1972, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22.3.2016, esecutiva ai sensi di legge;
- . il Comune di Fara Gera d'Adda, c.f. 00294190160, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. Pecis Armando, nato a Bergamo il 20 giugno 1965, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 24,5,2016, esecutiva ai sensi di legge;
- . il Comune di Pontirolo Nuovo, c.f. 00676850167, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. Breviario Gigliola, nata a Pontirolo Nuovo (BG) il 30 GIUGNO 1953, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 21.3.2016, esecutiva ai sensi di legge;
- . il Comune di Treviglio, c.f. 00230810160, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. Imeri Juri Fabio, nato a Treviglio il 8.5.1982, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 4 del 9.3.2016, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO:

- Che l'art.34 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 sulle aree protette ha introdotto, accanto a parchi regionali, parchi naturali, riserve naturali, monumenti naturali e aree di particolare rilevanza naturale e ambientale, la figura dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS). Essi rivestono una grande importanza strategica nella politica di tutela e riqualificazione del territorio; infatti si inquadrano come elementi di connessione e integrazione tra il sistema del verde urbano e quello delle aree protette di interesse regionale e permettono la tutela di vaste aree a vocazione agricola, il recupero di aree degradate urbane, la conservazione della biodiversità, la creazione di corridoi ecologici e la valorizzazione del paesaggio tradizionale;
- Che l'istituzione di un PLIS è diretta espressione della volontà locale, che si concretizza nella definizione degli obiettivi di tutela, valorizzazione e riequilibrio territoriale, nonché nella

perimetrazione dell'area destinata a Parco all'interno dello strumento di pianificazione urbanistica dei Comuni interessati e nella definizione della forma di gestione. Alla comunità locale è quindi attribuita l'iniziativa e la conseguente decisione di istituire, mantenere e gestire il Parco. Spetta poi alla Provincia, ai sensi dell'art. 3, comma 58 e della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 e successive modifiche, su richiesta degli Enti interessati e previa valutazione dei valori ambientali e paesaggistici, riconoscere al Parco, istituito dagli stessi enti locali competenti, il carattere di Parco Locale di Interesse Sovracomunale;

- Che l'istituzione di un PLIS pone sul territorio un grado di vincolo differente da quello posto da un'area protetta di interesse regionale (parco regionale o naturale, riserva naturale o monumento naturale). Infatti, mentre nel secondo caso si tratta di un vincolo regionale, i cui effetti sono immediatamente efficaci per chiunque e al quale gli strumenti urbanistici locali, qualora difformi, devono adeguarsi, nel primo caso si è di fronte a un vincolo puramente locale che esiste in quanto espressione, nella pianificazione urbanistica, di un'esplicita volontà delle amministrazioni competenti. I parchi sono istituiti dai Comuni interessati, singoli o associati, con apposita deliberazione anche in variante allo strumento urbanistico, secondo la procedura stabilita dalla L.R. n. 12/2005 , che definisce il perimetro del parco e la disciplina d'uso del suolo, che deve essere improntata a finalità di tutela. L'istituzione di un PLIS non fa scattare il vincolo paesistico di cui all' art. 142, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- Che i Parchi Locali di Interesse Sovracomunale sono aree comprendenti strutture naturali ed eventualmente aree verdi urbane finalizzate a favorire la conservazione della biodiversità, la tutela di aree a vocazione agricola di valore naturale, paesistico e storico-culturale, anche in relazione alla posizione ed al potenziale di sviluppo di contesti paesisticamente impoveriti, urbanizzati o degradati; i Parchi Locali di Interesse Sovracomunale costituiscono uno strumento per realizzare la rete ecologica regionale e provinciale e per valorizzare le risorse territoriali che necessitano di forme di gestione e tutela di tipo sovra comunale;

PREMESSO inoltre:

- che con deliberazione della Giunta Provinciale di Bergamo n. 440 del 6/9/2007 è stato riconosciuto il Parco Locale di interesse sovra comunale denominato "PLIS della GERADADDA" interessante i territori dei Comuni di Arcene, Canonica d'Adda, Casirate d'Adda, Ciserano, Fara Gera d'Adda, Pontirolo Nuovo e Treviglio;
- che in data 21/06/2008 tra gli enti in oggetto è stata sottoscritta, per la durata di anni cinque, la convenzione per la gestione del Parco;
- che la convenzione di che trattasi ha cessato di produrre effetti in quanto scaduta e che gli Enti in indirizzo sono venuti nella determinazione di sottoscrivere un nuovo accordo per la gestione del PLIS;

VISTI:

- l'art.30 del T.U.E.L., approvato con D.lvo 18 agosto 2000 n.267 che consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'art.15 della legge 8 agosto 1990 n.241 che consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la Delib.G.R. 12/12/2007, n. 8/6148 avente per oggetto "Criteri per l'esercizio da parte delle Province della delega di funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (art. 34, comma 1, L.R. n. 86/1983; art. 3, comma 58, L.R. n. 1/2000);

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Natura della convenzione, validità delle premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Al fine di svolgere in modo coordinato le funzioni ed i servizi relativi alla gestione del PLIS della GERADADDA, i Comuni indicati in epigrafe (di seguito denominati "Comuni") determinano di affidare,

garantendo una partecipazione collegiale, il coordinamento della gestione del PLIS della GERADADDA al Comune di Treviglio di seguito denominato “Ente Capofila”.

Art.2 - Scopi della convenzione

La presente convenzione ha per scopo la gestione di un'area protetta denominato Parco Locale di Interesse Sovracomunale delle GERADADDA di seguito denominato “PLIS” ed in particolare:

- La salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, botanico e faunistico dei territori del PLIS;
- L'estensione della conoscenza di tale patrimonio a tutti i cittadini con particolare attenzione agli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- Lo studio, la salvaguardia e la tutela degli ambiti a più forte naturalità;
- La valorizzazione del paesaggio agricolo, il mantenimento e ripristino della rete dei filari, la tutela del sistema irriguo e valorizzazione delle rogge, con specifiche politiche di sostegno agli operatori agricoli;
- Il mantenimento della rete di sentieri e strade interpoderali (con finalità di conduzione agricola e ricreativa);
- Il ripristino e la valorizzazione di una rete di sentieri ciclopedonali, di collegamento tra i Comuni del PLIS;
- La creazione di itinerari a tema e di punti informativi attrezzati per una fruizione del Parco compatibile con le esigenze di salvaguardia e per stimolare la conoscenza delle caratteristiche del territorio;
- La creazione, all'interno del perimetro del PLIS, di connessioni ambientali tra il verde urbano e l'ambiente naturale dei parchi circostanti;
- La creazione, all'interno del perimetro del PLIS, di “aree cuscinetto” tra gli insediamenti produttivi/residenziali e l'ambiente naturale;
- Il recupero di aree degradate.

Art.3 - Compiti dell'ente capo-fila

Il Comune di Treviglio quale Ente Capofila provvede, su conforme deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci, all'adozione dei seguenti atti:

- a) predisporre il Programma Pluriennale degli Interventi (PPI), da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Sindaci;
- b) assumere i necessari provvedimenti di programmazione e gestione economico-finanziaria, istituendo nel proprio bilancio un apposito capitolo di entrata e di spesa, fornendone il rendiconto;
- c) rendicontare annualmente alla Provincia i principali dati economico-finanziari e sociali che hanno caratterizzato l'esercizio trascorso e gli atti di spesa dei contributi in conto capitale assegnati dalla stessa.
- d) predisporre con altri Enti o Parchi a carattere Regionale eventuali convenzioni per il supporto dell'attività ordinaria e straordinaria del PLIS , per la creazione di progetti condivisi e il monitoraggio ambientale e supporto all'attività di vigilanza in materie ambientale, la realizzazione di materiale scientifico e divulgativo e di educazione ambientale.
- e) organizzare ed attivare la predisposizione di progetti per la partecipazione a bandi regionali, nazionali e comunitari.
- f) promuovere il “Forum delle associazioni amiche del Parco”, per la promozione territoriale del PLIS.
- g) curare l'istruttoria delle istanze di ingresso nella gestione associata da parte di altri comuni che desiderassero integrare il territorio del PLIS, nonché le modifiche al perimetro del PLIS richieste dai comuni aderenti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Sindaci per il successivo esame ed approvazione dei rispettivi Consigli Comunali.

Al fine di assicurare la concreta operatività del Parco, per l'esercizio delle funzioni organizzative, scientifiche e gestionali affidate all'Ente Capofila, lo stesso si avvale di risorse (personale, mezzi, collaborazioni) all'uopo individuate all'interno del proprio personale, tra cui la figura del Responsabile Tecnico del Parco ovvero distaccati dagli altri Enti.

A favore dell'Ente Capofila, o di ogni altro Ente che distacchi il proprio personale, è riconosciuto dagli altri Comuni, a carico dei rispettivi bilanci, un rimborso per le spese sostenute per l'impiego delle proprie risorse, nella misura che sarà determinata dell'Assemblea dei Sindaci prima dell'inizio di ogni esercizio finanziario.

Tali oneri saranno ripartiti secondo le quote stabilite al successivo art. 9.

Art.4 – Compiti dei Comuni

Compete a tutti i Comuni del Parco, ivi compreso il Comune di Treviglio, quanto appresso:

- a) approvare in Consiglio Comunale gli atti di pianificazione coerentemente con l'attuazione e lo sviluppo del PLIS;
- b) approvare in Consiglio Comunale gli atti regolamentari e di modifica/rinnovo della presente convenzione;
- c) partecipare agli organi amministrativi del Parco nelle modalità previste, in particolare alla Assemblea dei Sindaci del Parco;
- d) stanziare le risorse annuali per la gestione in base a quanto viene approvato dall'Assemblea dei Sindaci del Parco;
- e) stanziare le risorse per gli investimenti o fornire delegazione per la contrazione dei mutui in base a quanto viene approvato dall'Assemblea dei Sindaci del Parco;
- f) acquisire il parere dell'Assemblea dei Sindaci del Parco, prima di procedere a modifiche del perimetro o a modifiche dell'assetto pianificatorio; tale parere, seppur non vincolante, deve essere tenuto in considerazione nella scelta adottata, motivando adeguatamente eventuali difformi deliberazioni;
- g) sviluppare forme di collaborazione con gli agricoltori, per mantenere o reintrodurre le colture tradizionali e/o biologiche, promuovere i prodotti tipici locali, fornendo un supporto tecnico ed economico;
- h) sviluppare forme di collaborazione e partecipazione in sinergia con privati, Enti ed Associazioni già operanti sul territorio anche tramite specifiche convenzione, accordi per favorire la fruizione pubblica delle aree poste all'interno del Parco;
- i) assicurare servizi di informazione, di promozione del parco e di educazione ambientale, con particolare riferimento agli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- l) vigilare sul territorio del parco circa l'osservazione delle norme del parco; alla vigilanza del PLIS concorrono anche le guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 "Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica" organizzate nel territorio del PLIS.

Art. 5 – Organismi del Parco

Sono organismi del Parco:

1. Assemblea dei Sindaci
2. Presidente dell'Assemblea dei Sindaci
3. Responsabile Tecnico
4. Comitato Tecnico

Detti organismi operano secondo le modalità e con le competenze loro attribuite nei successivi articoli della presente Convenzione.

Art.6 – Assemblea dei Sindaci del Parco e Presidente dell'Assemblea.

È costituita l'Assemblea dei Sindaci del Parco formata dai Sindaci dei Comuni convenzionati, o assessori loro delegati, successivamente denominata Assemblea.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno.

Le funzioni di Presidente dell'Assemblea sono svolte dal Sindaco dell'Ente Capofila o Assessore suo delegato.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Assemblea.

L'Assemblea è altresì convocata su iniziativa di almeno due dei Sindaci dei Comuni aderenti.

È di competenza dell'Assemblea, oltre quanto previsto dall'art. 3:

- a) proporre ai Comuni l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione relativamente al Parco;
- b) adottare un apposito bilancio di previsione ed il rendiconto annuale delle spese.

Le riunioni sono valide quando sono presenti i rappresentanti di almeno la metà più uno dei Comuni compresi nel Parco e che rappresentano almeno la metà della popolazione legale complessiva.

L'Assemblea manifesta la propria volontà attraverso atti d'indirizzo. Tali atti hanno effetto vincolante per tutti i Comuni del PLIS.

Le decisioni dell'Assemblea s'intendono valide quando ottengono il voto favorevole dalla maggioranza dei comuni presenti alla riunione e la metà della popolazione legale dei comuni presenti alla riunione.

Le decisioni dell'Assemblea impegnano i Comuni e, ove occorra, possono dare luogo ad Accordi di Programma.

Il Presidente dell'Assemblea rappresenta il Parco nelle sedi istituzionali e nei rapporti con la Provincia.

Il Responsabile Tecnico svolge le funzioni di segretario verbalizzante delle riunioni dell'Assemblea.

Il Parco del PLIS della GERADADDA, per l'esercizio delle sue funzioni e per quanto stabilito dalla legge, si dota di un apposito regolamento.

La proposta del regolamento, predisposta a cura del Comitato Tecnico da sottoporre all'Assemblea, deve avvenire entro il 31.12.2016.

Art.7 – Responsabile Tecnico.

Le funzioni di Responsabile Tecnico sono svolte da un dipendente titolare di posizione organizzativa incardinato presso l'Ente Capofila.

Il Responsabile Tecnico:

- coordina il Comitato Tecnico;
- sottopone per gli atti di competenza all'Assemblea, i documenti di pianificazione e programmazione;
- predisponde e sottopone all'Assemblea la bozza del bilancio di previsione e del rendiconto annuale;
- affida gli incarichi di progettazione e consulenza su direttiva dell'Assemblea;
- cura il coordinamento degli atti dell'Assemblea con gli atti dell'Ente Capofila, con particolare attenzione al rispetto delle norme e delle scadenze previste per gli enti locali;
- dà esecuzione alle decisioni dell'Assemblea mediante anche la sottoscrizione di convenzioni o atti di accordo;
- provvede ad inoltrare le richieste di contributo per la realizzazione e la gestione del Parco presso le competenti istituzioni;
- partecipa alle riunioni dell'Assemblea con funzioni di assistenza tecnica amministrativa e ne cura la verbalizzazione;
- gestisce tramite l'Ente Capofila le somme a disposizione sia in conto capitale sia in spesa corrente per la realizzazione dei piani, dei progetti e delle iniziative programmate;
- trasmette gli atti relativi alla gestione del Parco assunti dall'ente Capofila agli altri Comuni aderenti alla presente Convenzione, ed alla Provincia, per gli atti di relativa competenza.

Art.8 – Comitato Tecnico

È costituito il Comitato Tecnico formato dal Responsabile Tecnico del Parco e da un soggetto tecnico qualificato per ciascuno dei Comuni sottoscrittori della presente Convenzione, allo scopo formalmente individuato dal rispettivo Sindaco.

Il Comitato Tecnico si riunisce presso l'Ente Capofila ogni qualvolta sia necessario e comunque prima di ogni incontro dell'Assemblea.

Il Comitato Tecnico è convocato e coordinato dal Responsabile Tecnico.

È di competenza del Comitato Tecnico:

- programmare le attività da svolgere all’interno del Parco;
- formulare proposte operative da sottoporre all’Assemblea;
- proporre la programmazione delle opere da realizzare nel Parco, eventualmente ripartite per lotti, ai fini del loro inserimento nel programma delle opere pubbliche di ciascun Comune;
- predisporre convenzioni con enti pubblici o soggetti privati (imprese o associazioni) per la cura e salvaguardia del territorio del Parco;
- promuovere forme di pubblicità e divulgazione delle iniziative collegate alla realizzazione del Parco sulla base degli indirizzi dell’Assemblea dei Sindaci;
- esprimere un parere tecnico in merito ai documenti di pianificazione e di programmazione degli interventi ed ai regolamenti del Parco;
- istruire le proposte avanzate dalle associazioni presenti sul territorio es. agricoltori, commercianti, associazioni ambientaliste dei vari comuni e nazionali, da sottoporre all’Assemblea per le proprie determinazioni.

Art.9 – Rapporti finanziari

I Comuni si impegnano a garantire a valere sui rispettivi bilanci lo stanziamento di risorse finanziarie sufficienti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni essenziali del Parco, trasferendole all’Ente Capofila. Le risorse finanziarie per la gestione associata (spesa corrente) sono a carico dei rispettivi enti in ragione:

- a) per il 50% della popolazione legale di ciascun ente,
- b) per il 50% del territorio compreso del perimetro del Parco

A tal fine l’Ente Capofila redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario, entro il 31 marzo dell’anno successivo, di cui dà notizia ai Comuni.

Le opere comprese nel PPI sono interamente finanziate ed eseguite a cura dell’ente sul territorio del quale ricade l’intervento.

Le opere comprese nel PPI che ricadono sul territorio di più Enti sono finanziate dagli Enti sui quali ricade l’intervento che partecipano alla spesa in ragione della superficie interessata dall’opera. All’esecuzione dei lavori provvede il Comune con maggiore popolazione tra quelli interessati.

In caso di opere di particolare valenza territoriale specificatamente individuate dall’Assemblea alla relativa spesa parteciperanno tutti gli Enti associati in ragione del criterio di cui al comma 2 del presente articolo.

Eventuali contributi di Enti terzi o relativamente a bandi o finanziamenti derivanti da fondazioni quando riscossi dall’Ente Capofila sono trasferiti al Comune ovvero ai Comuni sul territorio del quale o dei quali l’intervento insiste all’atto del collaudo dell’opera.

Art.10 – Modifiche al perimetro del PLIS.

Nel caso di richiesta di ampliamento o di modifiche sostanziali al perimetro del PLIS, l’Ente Capofila è tenuto ad inoltrare alla Provincia la seguente documentazione (predisposta dal Comune interessato qualora la modifica riguardi il territorio di un solo Ente):

- planimetria in scala 1:10.000, realizzata sulla carta tecnica regionale e raffigurante il perimetro del Parco modificato, su supporto cartaceo e digitale;
- stralcio dello strumento urbanistico vigente relativo alle nuove aree;
- relazione descrittiva, corredata da una o più planimetrie in scala adeguata, che evidenzi le motivazioni delle inclusioni e delle esclusioni;
- il verbale dell’Assemblea che manifesti formalmente la sua volontà al riguardo.

Art. 11 – Recesso di un comune dal PLIS

Ciascun Comune può decidere di uscire dal PLIS e, per l’effetto, di recedere dalla presente convenzione. A tal fine dovrà:

- avviare la procedura di variante al PGT da sottoporre a procedura di VAS;

- trasmettere, entro sei mesi prima della scadenza di ogni anno solare, la proposta di recesso all'Ente capo-fila che dovrà disporre in merito alla ripartizione del patrimonio eventualmente acquisito in comunione tra gli enti;

- comunicare alla Provincia la volontà di recedere dal PLIS.

Il recesso avrà effetto a partire dall'anno successivo. La Provincia procederà alla modifica degli atti di riconoscimento.

Alla comunicazione di adozione della variante dovrà essere allegata la variante al PGT, completa di tutti gli elaborati, affinché la Provincia possa esprimersi entro 120 giorni dalla richiesta.

Qualora l'Amministrazione Comunale decida di cambiare la destinazione d'uso delle aree su cui la Provincia o altri enti hanno investito per la realizzazione del parco, il Comune dovrà prevedere modalità di compensazione o restituire i finanziamenti ai rispettivi Enti.

Art.12 - Durata

La presente convezione ha durata di 6 (sei) anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Art.13 - Rinvio

Per quanto non qui previsto si fa rinvio alle norme regionali in materia di aree naturali protette ed all'ordinamento degli enti locali.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

per il Comune di Arcene _____

per il Comune di Canonica d'Adda _____

per il Comune di Casirate d'Adda _____

per il Comune di Ciserano _____

per il Comune di Fara Gera d'Adda _____

per il Comune di Pontirolo Nuovo _____

per il Comune di Treviglio _____